

Adunanza del 4 novembre 1915.

Sono presenti: il Vice Presidente Magaldi, il quale presiede l'adunanza in sostituzione del Presidente impedito; il Consigliere Verardo, il Direttore Generale Tucci ed il Consigliere Rommini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione. È giustificata l'assenza del Consigliere Beneduce.

1. Personale - Diaria dell'impiegato Adolfo Giannini.

Il Direttore Generale riferisce che ai funzionari della Direzione Generale dell'Istituto distaccati a Genova per il servizio speciale della riassicurazione dei rischi di guerra in riassicurazione, dallo inizio della missione fino al mese di luglio scorso le spese di soggiorno sono state rimborsate in ragione di L. 20 al giorno. Col 1° di Agosto essi hanno fatto ritorno a Roma, ad eccezione del Sig. Adolfo Giannini, al quale da tale data è stata corrisposta la diaria di L. 15, che, secondo le disposizioni regolamentari, dovrebbe essere ridotta a L. 9.

Considerato, tuttavia, il carattere speciale della

missione, le eccezionali esigenze del servizio ed il costo altissimo della vita a Genova, e tenuto presente che le accennate spese di missione non gravano sul bilancio dell'Istituto, il Direttore Generale propone che la diaria sia conservata al predetto funzionario in L. 15.

Il Comitato approva.

2. Polizza Roselli Settimio -

Il Direttore Generale ricorda le speciali considerazioni che, nei riguardi della polizza del Sig. Settimio Roselli, sospesa per mancato pagamento del premio, indusse il Comitato Permanente, nell'adunanza del 21 ottobre 1900, a ritenere sufficiente un certificato medico di visita sommaria il quale tenesse conto della avanzata età dello assicurato, e che ove le sue condizioni di salute non risultassero gravi, potesse usarsi larghezza nella soluzione della questione sollevata dall'assicurato per la riattivazione della polizza.

Ora la visita è stata fatta dal dottore Romanelli, il quale, oltre la doppia cataratta, ha riscontrato nell'assicurato dei disordini cardiaci, e

traccia di albumina nelle urine, onde, secondo i criteri normali di accettazione, la rimessa in vigore della polizza non potrebbe essere consentita.

Il Comitato, sentite le comunicazioni del Direttore Generale, e considerato l'esito della visita medica, non crede che nei riguardi dell'assurato Bosselli si possa derogare alle condizioni della polizza, per le quali è consentito soltanto il pagamento del valore di riscatto della polizza.

3. Svincolo parziale delle cauzioni degli Agenti Generali di Catania e di Siracusa.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale;

Ritenuto che gli Agenti Generali di Siracusa e di Catania hanno adempiuto ai loro obblighi contrattuali per la organizzazione delle rispettive Agenzie,

Il Comitato, a sensi dell'art. 11 lettera A. del Capitolato di concessione delle Agenzie Generali, autorizza lo svincolo di metà della cauzione da ciascuno di essi.

l'organizzazione, a concorrenza delle imposte di L. 4000 per l'Agenzia Generale di Siracusa, e di L. 8000 per quella di Catania.

4. Gestione immobili - Inquilino Pighetti Ettore.

Il Direttore Generale riferisce che l'inquilino dello stabile in via del Cratone 133 signor Pighetti Ettore, il quale occupa l'intero 3° piano, ha dato regolare disdetta del contratto di locazione in corso, che va a scadere alla fine del gennaio 1916, dichiarandosi disposto a rinnovarlo qualora il canone attuale di L. 1050 mensili sia ridotto a sole lire 600. - Il tecnico dell'Istituto architetto A. Guerra, considerando che il complessivo affitto ricavato da ciascuno degli altri piani del palazzo è di L. 700. - mensili, ha proposto che il canone sia ridotto di L. 250 mensili, portandolo cioè a lire 800, e che il nuovo contratto abbia durata non inferiore a due anni, con decorrenza del 1° febbraio 1916.

Dmj

Il Comitato, considerata la difficoltà nella quale sarebbe a trovarsi l'Istituto per il riaffitto del

l'appartamento onde trattasi, accogli la proposta
ripetuta dal Direttore Generale.

5. Gestione immobili. Affittuaria Ditta
Serrini.

Il Direttore Generale riferisce che anche la
Ditta D. Senani e figlio, conduttrice di un
magazzino di calzature nello stabile di via Cris-
tina 132, ha chiesto la rescissione del contratto
di locazione, scadente il 28 febbraio 1915, o al-
meno la riduzione del canone di affitto, attual-
mente di L. 500 mensili, a sole L. 350.

Per la domanda di rescissione del contratto
si è risposto negativamente, e per la richiesta
diminuzione del canone di affitto si è in-
teressato il tecnico dell'Istituto ad esprimere
il suo parere. L'architetto sig. A. Guerra,
permesso che il locale di cui trattasi ha
superficie minore di quello occupato dalla
Ditta Tesi, per il quale è presentemente
corrisposto il fatto di L. 500 mensili, si
è pronunciato nel senso che il canone rispetto
alla Ditta Serrini possa essere ridotto a L. 400
mensili; salvo diminuirlo ancora sino a L. 375 -
qualora non fosse data ottenuta la maggior somma

indicata, limitando la durata del contratto ad un anno, con decorrenza dal 1° marzo 1915.

Il Comitato appropria.

6. Contributo mensile richiesto dal Comitato Romano per la organizzazione civile durante la guerra.

Il Direttore Generale comunica una lettera del Comm. Ronaldo Stringher, il quale, come Presidente della Commissione nominata dal "Comitato Romano per la organizzazione civile durante la guerra", per raccogliere offerte dagli Istituti e dalle Società Anonime, si rivolge allo Istituto Nazionale perche' esso voglia con un contributo mensile cooperare alla continuita' dell'opera patriottica cui intende il Comitato, opera che assume necessariamente proporzioni sempre piu' vaste, nei riguardi specialmente dei soccorsi alle famiglie bisognose di combattenti.

(M)

Il Comitato aderisce in massima alla richiesta onde trattasi, con riserva di stabilire in altra adunanza la cifra del contributo da proporsi al Consiglio di Amministrazione.



7. - Provvigione di acquisto sulle addizionali di frazionamento alle Compagnie autorizzate, per la cessione del 40%.

Il Direttore Generale comunica la seguente memoria dell'Ufficio Attuariale:

È noto che nei confronti delle Imprese private autorizzate ad operare in Italia nel decennio fu deliberato che le provvigioni di acquisto venissero corrisposte sul premio annuo di tariffa al netto delle addizionali di frazionamento.

Alle insistenze delle Imprese perché fossero invece applicate anche sulle dette addizionali, fu sempre risposto negativamente; in proposito si ricorda la deliberazione del Comitato Permanente in data 28 Dicembre 1914.

Le Compagnie autorizzate, Assicurazioni Generali, Adriatica, Milano e anche la Società Cooperativa non aderirono però mai al principio posto dall'Istituto, ma in seguito alle rettifiche che l'Istituto ha dovuto portare sopra i conti correnti per lo storno delle provvigioni che le Compagnie si erano accreditate anche sugli interessi di frazionamento, le Assicurazioni Generali di Venezia e l'Adriatica di Trieste di Trieste hanno

avanzate proposte - conciliative.

Esse domandano in sostanza che l'Istituto loro corrisponda la provvigione di acquisto almeno su di una parte dell'addizionale di frazionamento.

È noto che l'addizionale di frazionamento è destinato a coprire l'Istituto assicuratore di due perdite, una certa, l'altra eventuale, che gli derivano dal pagamento del premio fatto a rate semestrali, trimestrali e mensili, anziché annuali anticipate.

Una parte dell'addizionale di frazionamento sta infatti a coprire gli interessi finanziari sul ritardato pagamento del premio, l'altra sta a coprire il rischio di morte, qualora questa avvenga prima del completo pagamento dell'annualità in corso.

Am

Con lettera 4 Agosto p.p. l'Adriatica di Scurta espone alcuni dati di cui si è servita per la valutazione approssimativa dell'aumento per rateazione sopra ogni cento lire di premio incassate fra premi annuali, semestrali e trimestrali.

L'Adriatica determina tale aumento in L. 1.02 per ogni L. 100 d'incasso, e poiché, se

condo il suo modo di vedere, la provvigione di acquisto sull'addizionale per frazionamento deve essere applicata soltanto su quella parte che indennizza l'Istituto assicuratore della perdita degli interessi, ritiene che la provvigione di acquisto stabilita dall'Istituto nella misura del 63% del premio di primo anno potrebbe essere applicata sulla metà di 1.02, e cioè sopra 0.51, determinando così una aliquota da applicarsi per ogni 100 lire di premio, di $\text{L. } 0.3213$.

In conseguenza di che, fatta una ipotesi di produzione media annua di 20 milioni di polizze perfezionate, di cui 8 milioni da cedere all'Istituto, a un premio medio del 4%, propone un forfait di $\text{L. } 1000$ annue come provvigione di acquisto sull'addizionale di frazionamento per tutto il tempo che durerà il suo lavoro di acquisizione.

Le Generali di Venezia invece, con lettera in data 9 Agosto p.p. affermano che la provvigione di acquisto non deve essere corrisposta su quella parte dell'addizionale che sta a indennizzare l'Istituto assicuratore della perdita degli interessi per il ritardato

pagamento, ma bensì sull'altra parte e cioè su quella che è destinata a coprire il rischio di morte, calcolando sulla base di un saggio d'interesse del 3 1/2 % e dell'altezza dell'addizionale da lui applicato (3% trimestrale, 2% semestrale) che la prima rappresenti i 7/16 dell'addizionale e l'altra i 9/16.

A prescindere dalla misura delle due parti che compongono l'addizionale, e che evidentemente dipendono dall'altezza del saggio d'interesse preso a base dei calcoli e dell'altezza dell'addizionale di frazionamento, sta di fatto che la concisione dell'Adriatica appare meno giustificata di quella delle Generali; la provvigione di acquisto deve infatti, per sua natura, essere applicata ad un premio di tariffa, e premio di tariffa è la parte dell'addizionale destinata a coprire il rischio di morte.

(M)

Se la concisione delle Generali dunque conviene accettare, la proposta della Adriatica di Siciata non è affatto di vantaggio per l'Istituto. Infatti, date le addizionali di frazionamento che la Compagnia adotta, la parte di addizionale che sta a coprire il rischio

di morte e sulla quale deve applicarsi la provvigione di acquisto, ascende, ammessa l'ipotesi di un saggio d'interesse del $3\frac{1}{2}\%$, a circa $\frac{7}{16}$ del l'addizionale nel frazionamento semestrale e a circa $\frac{6}{16}$ in quello trimestrale.

Comunque, qualora la questione di massima relativa alla provvigione da corrispondersi sugli interessi di frazionamento si ritenga dovere essere risolta favorevolmente alle Compagnie e con procedimenti intesi a ridurre notevolmente le regolazioni contabili, si potrebbe accettare l' aliquota per ogni cento lire di premio determinata dall'Adriatica di Sicilia in $\text{L. } 0.3213\%$ e fare un'unica proposta per tutte e due le Compagnie, adottando a fine d'anno il seguente procedimento.

Si determina, a fine d'anno, per ciascuna Compagnia l'ammontare complessivo dei premi di primo anno ceduti e su di esso si applica la aliquota del 0.3213% . Il risultato sarà la provvigione da corrispondersi per gli interessi di frazionamento, non convenendo all'Istituto la determinazione di una quota di provvigione a forfait, dovendo ritenersi che la produzione delle Compagnie autorizzate

tende a scunare in questo scorcio del decennio.

Il Direttore Generale aggiunge alle considerazioni per dimostrare come, non volendo le Compagnie accettare il criterio negativo adottato dallo Istituto, converga a questo di adattarsi ad una soluzione conciliativa, per evitare una contestazione che sarebbe di esito molto dubbio.

Il Comitato, sentite le comunicazioni del Direttore Generale, lo autorizza a trattare con le due Compagnie, sulla base della proposta dell'ufficio Attuariale, per presentare al Consiglio di Amministrazione una proposta concreta definitiva, qualora le Compagnie si trovino d'accordo.

Dopo di ciò, il Vice Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio
Amey

Il Direttore Generale
Bois

Il Consigliere Segretario
Le Hofmann

